



Fascicolo 7.12/27/2018

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E ATTIVAZIONE SOCIALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DI RAVENNA CERVIA E RUSSI PER IL PERIODO 1.10.2018 - 30.09.2018 AGGIUDICATO ALL'IMPRESA _____ CON SEDE LEGALE ____ A _____, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

(CIG 7498893A42)

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____

*****XX.XX.20XX*****

in Ravenna, nella Residenza Comunale, innanzi a me, **Dr. PAOLO NERI**, Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono presenti i signori:

- _____, nata a _____ il _____, domiciliata, per la carica in Ravenna, presso la Residenza Comunale, la quale interviene al presente atto, non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, ente Capofila delegato alla gestione dei servizi oggetto di appalto, in luogo dei comuni convenzionati di Ravenna, Cervia e Russi ai sensi dell'art. 30 del TUEL), nella sua qualità di Dirigente Capo Area Servizi Alla

Cittadinanza e alla Persona - Servizio Sociale Associato dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale ____ n. ____ del _____, P.G. n. _____, divenuta immediatamente efficace ed esecutiva dal _____, /esecutiva dal _____ ed efficace dal _____ ;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____ n. ____ (codice fiscale e partita Iva n. _____), come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di Ravenna in data _____

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto – da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con l'art. 15/bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono:

- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ravenna n. 169 del 22.12.2016 (Prot. Gen. 185199) è stata revocata la delega all'Azienda Servizi alla Persona (ASP) Ravenna Cervia Russi, relativa alla gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Comune di Ravenna ed è stata approvata la Convenzione per la gestione associata del sistema di welfare (i servizi sociali) tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, individuando il Comune di Ravenna quale Comune capofila per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti in convenzione e come soggetto

delegato alla gestione di tutti i servizi oggetto della stessa in luogo e per conto dei comuni convenzionati, attraverso la costituzione di un Ufficio Comune/Ufficio unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, il “Servizio sociale associato”, stabilmente incardinata presso il Comune di Ravenna;

- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. _____ del _____, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato deciso fra l'altro:

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto di cui trattasi approvando il bando di gara ed il relativo disciplinare con i modelli allegati;

2) approvare il “progetto del servizio” di cui all’oggetto, costituito da:

a) la relazione tecnica illustrativa per la gestione dei servizi *finalizzati all’inclusione e all’attivazione sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, contenente anche prospetto economico della spesa complessiva per l’acquisizione del servizio stesso*;

b) il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi);

c) il Capitolato Speciale d’Appalto;

d) lo Schema di contratto.

- che il bando di gara in versione integrale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito *internet* del Comune di Ravenna dal _____ al _____;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del ____ – _____ e sulla GURI del _____ V serie speciale n. _____;

- che non ci sono state esclusioni di offerte dalla procedura di gara in oggetto;

ovvero

- che n. ____ concorrenti sono stati esclusi e che la pubblicazione di cui all’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è/sono state effettuate in data _____ e la/le

conseguente/i comunicazione / i di cui all'art. 76, comma 3 del medesimo D.Lgs.

50/2016 sono state effettuate in data _____;

- che a seguito di **procedura aperta** il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione Dirigenziale ____ del _____, P.G. n. _____, immediatamente efficace ed esecutiva / efficace dal _____, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato a _____ di _____, per aver presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa **ovvero** di aver presentato la migliore offerta / per il corrispettivo presunto di **Euro** _____ (diconsi euro /) al netto del ribasso del ____ % sull'importo soggetto a ribasso di **Euro** _____ a cui sono da aggiungere Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI);

- che l'**avviso relativo al risultato della procedura di affidamento** del presente contratto è stato pubblicato sulla GUCE del _____ n. _____ e sulla GURI del _____ V serie speciale n. ____;

- che, sempre con riferimento all'esito della procedura, sono state inoltre esperite le ulteriori forme di pubblicità richieste dalla normativa vigente (Albo Pretorio on line e sito Internet del Comune di Ravenna, n. ____ quotidiani)

- che le comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono state effettuate in data _____;

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 è scaduto in data _____; **ovvero**

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;

- che l'Appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conservata agli atti della pratica presso il Servizio Appalti e Contratti, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di **ricorsi** avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni Consip, Intercent-ER per le tipologie di servizi in oggetto e che al momento della **stipula** del presente contratto non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o Intercent-ER come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal dirigente competente in data odierna e conservata agli atti della pratica presso il Servizio Appalti e Contratti;

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le **informazioni prefettizie antimafia**, nei confronti dell'Impresa _____ con sede a _____ mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazioni antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88. co. 1. del d.lgs. 159/2011 in data _____ prot. n. PR_xxUTG_Ingresso_00000_00000 (acquisita al P.G. dell'Ente al n.0000 del 00/00/2017);

[ovvero]

- che **non sono ancora pervenute**, alla data di stipula del presente contratto, le **informazioni** prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n. _____ del _____ .

In applicazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di **30 gg** dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- che a carico dell'Impresa.....con sede.....non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il **casellario informatico** dell'ANAC acquisita agli atti;

- che dalla visura della CCIAA di in datanon risultano procedure concorsuali nei confronti dell'aggiudicatario;

- che il DURC riferito all'impresa aggiudicataria, impresa _____ con sede in _____ (acquisito tramite il sistema *Durc on line* dal Comune di Ravenna con P.G. n. del, risulta regolare;

- che sono acquisiti agli atti i documenti e certificati di comprova dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.

- Che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.5.91 n.187; [nel caso di società di capitali]

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1) OGGETTO

Il Comune di Ravenna (in seguito anche Committente/Stazione appaltante), a mezzo come sopra, conferisce, alla società “ _____ , con sede legale in _____ (in seguito, per brevità, “**Appaltatore**”) che accetta, l'affidamento dei servizi servizi finalizzati all’inclusione e all’attivazione sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, come dettagliatamente prescritto nei documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara, approvati con determinazione n. ____ del _____, nel bando, disciplinare di gara (e relativi

allegati 1, 2, 2bis, 3, 4 e 5) e nel rigoroso rispetto dell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di offerta. **L'oggetto** del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta **tecnico-qualitativa** costituita dalla relazione tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore ed inserita tra i documenti contrattuali di cui al successivo art.2.2.

ART.1 BIS) OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni previste dall'art. 4.2 del disciplinare disciplinare di gara e nella relazione tecnica:

- opzione di cui all'art. 106, comma 12 del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- rinnovo del contratto alle medesime condizioni del contratto originario, per una durata pari a 2 anni;
- proroga tecnica. al massimo della durata di 6 mesi, per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

ART.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI

2.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, **materialmente allegati**, che vengono sottoscritti **con firma digitale**, contestualmente al contratto stesso:

[nel caso in cui del capitolato speciale d'appalto (e se c'è dell'elenco prezzi), approvato con determinazione dirigenziale, esista il file firmato digitalmente in quanto allegato parte integrante e sostanziale della determinazione]

- il **capitolato speciale**;

- la dichiarazione relativa all'**offerta economica** presentata dall'appaltatore in sede di gara (Allegato 5);

-[qualora non eccessivamente corposa – 10-15 facciate] l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

Il capitolato speciale è **materialmente allegato in duplicato informatico dell'originale documento informatico approvato con determinazione dirigenziale** ____ n. ____ del ____, mentre la dichiarazione relativa all'offerta economica e l'offerta tecnica sono allegate in semplice copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, la cui conformità all'originale è espressamente riconosciuta dalle parti.

2.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti **documenti analogici** che, previa sottoscrizione delle parti in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono inseriti in apposita “**cartella contenitore**” conservata agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna:

- a) la relazione tecnica illustrativa per la gestione dei servizi *finalizzati all'inclusione e all'attivazione sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, contenente anche il il prospetto economico della spesa complessiva per l'acquisizione dei servizi stessi*;
- b) il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi);
- *[se non allegata materialmente di cui al precedente comma 2.1]* copia semplice dell'offerta tecnica presentata composta da:

a) relazione

b) relazione

c) relazione

- copia semplice della cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ il cui originale è conservato agli atti del Servizio _____ [se la cauzione è digitale] copia analogica dell'originale informatico della cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____
- [qualora prevista dal capitolato] copia semplice dell'assicurazione di cui all'art 22 del Capitolato speciale d'appalto presentata dall'impresa tramite polizza n. _____ emessa da _____ in data _____ il cui originale è conservato agli atti del Servizio _____

2.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- 1. determinazione dirigenziale a contrattare XX n. ____ del ____ PG ____/201X
- bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line dal ____ al ____ ;
- dichiarazioni presentate dall'appaltatore in sede di gara (allegati 1, 2, 2bis 3, 4);
La dichiarazione relativa ai costi per la sicurezza aziendale è stata presentata dall'appaltatore in sede di gara nell'Allegato 5, contenente l'offerta economica
- verbale delle operazioni di gara;
- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto con sui sono stati approvati i verbali di cui sopra, ____ n. ____ del ____ PG ____/201X

- [in caso avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula del contratto] verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in data _____

- comunicazione in data _____ dell'Impresa aggiudicataria _____, con sede in _____, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *(ove ricorra il caso di RTI la comunicazione riguarda sia la impresa capogruppo che ciascuna delle imprese mandanti costituenti il RTI)*;

- comunicazione in data _____ dell'impresa aggiudicataria _____ resa ai sensi del DPCM 11.05.1987;

- *[se ricevuta via pec]* **informazione** antimafia relativa all'impresa _____ emessa dalla Prefettura di _____ in data _____ ed acquisita al PG _____ *-[ovvero]* copia semplice della verifica alla data del _____ dell'iscrizione dell'impresa _____ alla white list della Prefettura di _____ ;

- dichiarazione del dirigente competente di inesistenza di convenzioni Consip e/o Intercent-ER al momento della stipula in data odierna e dichiarazioni del dirigente competente e dell'impresa relative all'assenza di ricorsi alla data della stipula, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

ART.3) IMPORTO CONTRATTUALE

In dipendenza del ribasso percentuale offerto, l'importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest'ultima, è stabilito in **Euro** _____ = (**Euro** ____/00=), (determinato applicando la percentuale di ribasso offerta all'importo di: **Euro** _____, _____ comprensivo di tutte le forme di opzioni esercitabili dalla stazione appaltante previste nei documenti di gara).

Il suddetto importo contrattuale è comprensivo dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come quantificati all'art. 7 del DUVRI facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, in Euro 0 (=zero).

ART. 4) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Amministrazione si impegna al pagamento della fattura, salva l'applicazione delle eventuali penali applicate nelle modalità descritte al successivo art. 12, **entro 30 giorni dalla positiva verifica della conformità del servizio svolto** (si rinvia a quanto previsto dall'art 13 del Capitolato Speciale d'appalto). Qualora alla scadenza del termine suddetto per l'effettuazione del pagamento non sia ancora pervenuta regolare fattura il termine del pagamento si considererà posticipato al trentesimo giorno dal ricevimento della fattura stessa.

Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti:

- indicazione della determinazione dirigenziale dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'affidamento (____ n. ____/2015);
- indicazione del codice Univoco Ufficio **7D900N**.
- indicazione del codice identificativo gara (CIG) 7498893A42.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

L'ultimo stato di avanzamento e la rata di saldo saranno contabilizzate e pagate in base a quanto stabilito all'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente;
- alla produzione della documentazione nei termini e modalità di cui all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall'appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): _____.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: _____ C.F. _____ in qualità di (es presidente).

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Ravenna, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto oppure tramite PEC, all'indirizzo

serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it sempre esplicitando che la comunicazione è indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto.

ART.5) DURATA E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO

- opzione 1) la durata del presente contratto è di due anni a decorrere dal 1.10.2018 fino al 30.09.2020;

- opzione 2) La durata del presente atto è di anni 2 a decorrere dalla data di ordinazione del servizio, cioè dal _____, come si evince dal verbale con P.G. n. _____.

Entro la data di avvio del servizio, l'Impresa dà atto di aver effettuato tutte le attività propedeutiche e necessarie per il corretto avvio dei servizi secondo i livelli prefissati (Presa in carico).

ART. 6) REVISIONE PREZZI

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del **prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario** per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo C.C.N.L. per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un aumento del costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario

risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del codice, per il presente appalto.

In ogni caso la revisione potrà essere concessa entro il limite massimo del valore percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice stesso nell'anno antecedente il momento di concessione della revisione.

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

ART.7) GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, l'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva di importo pari ad **Euro** _____ = (**Euro** ____/00=), mediante fidejussione assicurativa rilasciata dalla _____ (Agenzia di ____), in data _____, con polizza n. _____.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la predetta cauzione è stata ridotta del 50% in quanto l'Appaltatore, ha dimostrato il possesso della Certificazione di Qualità, conseguita e rilasciata da "_____" _____ in data _____ con _____, scadenza _____ (in atti).

La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui al successivo art 13.

ART.7-bis) POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto, polizza RCT/RCO n. _____ del _____. emessa dalla Compagnia _____ (Agenzia _____).

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, alla scadenza del _____, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai *sensi* dell'art. 1456 del C.C.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

ART. 8) PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE ED EVENTUALI VINCOLI.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal

Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.01.2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna .

La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss mm ii l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Il contratto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore nel rispetto di quanto offerto e di quanto espressamente previsto dall'allegato Capitolato, si richiamano in particolare gli obblighi di cui agli artt. 4,7,13,14 del Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di

stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra il Servizio acquisirà, il **DURC** attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza** per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di **ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto**, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Servizio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come da art. 15 del CSA.

L'impresa si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione (ivi comprese le buste paga) inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

8-bis CONFOMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella **dichiarazione di conformità allegata al presente contratto**, che deve essere sottoscritta dall'offerente (All. 1 "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste al par.12 del presente contratto .

8TER - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE.

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere i lavoratori già addetti al servizio e impiegati dal precedente appaltatore a condizione che:

- I lavoratori siano disponibili;
- Il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'appaltatore subentrante.

La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART.9) DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE) E PREVISIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'attività del committente comporta interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività, oggetto del presente appalto, così come risulta dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (Allegato n. 3 della Determinazione dirigenziale a contrarre ____ del _____) redatto dalla Stazione Appaltante di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso dettagliatamente visione e conoscenza e di accettarne i contenuti. Per tutti gli oneri ed impegni delle parti si rimanda a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto e nel DUVRI stesso, precisando che è fatto obbligo all'Appaltatore porre in essere tutte le misure idonee ad eliminare tali rischi, in modo tale da garantire la sicurezza dei propri lavoratori, nei luoghi in cui verranno espletati i servizi in oggetto e i cui

costi sono ricompresi nei prezzi dell'appalto. I costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali ammontano ad Euro zero= (+IVA).

Il DUVRI, firmato in originale dalle parti contraenti ed allegato nella cartella-contenitore di cui al precedente art 2.2, è stato integrato dall'Appaltatore, dei nominativi dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.

ART.10) SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto del servizio in oggetto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 alla cui disciplina le parti espressamente rinviando.

(se il bando prevedeva il subappalto e l'appaltatore non
ha fatto dichiarazione di subappalto in sede di gara)

In considerazione del fatto che l'Appaltatore non ha formulato in sede di gara la dichiarazione di cui all'art 105 comma 4 lett b) del Dlgs 50/2016, durante l'esecuzione del presente contratto non potrà procedersi all'autorizzazione di alcun subappalto.

ART.11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere il presente contratto di appalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione Comunale, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.

ART.12) PENALI

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto,

inadempienze e/o violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell'appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, il Comune di Ravenna procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali di cui si elenca una casistica non esaustiva:

- mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'A. C, nella realizzazione delle attività e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione - fino un massimo di € 300,00;
- sostituzione delle figure professionali aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica con altra figura non avente professionalità ed esperienza equivalente - € 300,00 per ogni mese di inadempimento e per ogni figura professionale non sostituita;
- mancato rispetto di elementi sostanziali indicati nella propria offerta tecnica - da € 200,00 ad € 500,00;
- sospensione o sostanziale inattività causata da assenza ingiustificata degli addetti- € 200,00 al giorno;
- atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico - € 200,00;
- standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato per cause imputabili al soggetto gestore emerso a seguito di indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 10 del capitolato - € 200,00;
- mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del servizio svolto - € 200,00;
- per ogni altra inadempienza - € 200,00

ART.13) VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a presentare con riferimento a ciascun mese compreso nell'ambito della durata del contratto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione del servizio, un **rendiconto analitico** delle attività svolte, così come dettagliato all'art. 13 del Capitolato.

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del Dlgs 50/2016. A seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio svolto in corso di esecuzione, l'appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti, così come previsto all'art. 13 del Capitolato. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale si procederà al pagamento della rata di saldo determinata dalla ritenuta dello 0,50% operata sul progressivo dei pagamenti ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 7. Con riferimento alla verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni contrattuali a carattere continuativo, la verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile coincidente con l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione della consegna del rendiconto analitico.

ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (E FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO)

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare, il Comune di Ravenna avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

in caso di:

- a) gravi violazioni delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- b) interruzione non motivata delle attività elencate all'art. 2 del capitolato;
- c) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- d) fallimento del soggetto gestore;
- e) l'esecuzione delle prestazioni previste dai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del capitolato con un numero di persone con ore dedicate, sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste dalla stazione appaltante per la stima del valore dell'appalto nella relazione tecnica, costituenti comunque un parametro di riferimento per l'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione, riscontrata l'eventuale violazione degli obblighi di cui al precedente art 8 con riferimento al Codice di Comportamento nazionale ed aziendale, contesterà per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non inferiore a 10 (=dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/incarico, fatto salvo il risarcimento del danno.

La procedura di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. del Capitolato, troverà attuazione in tutti i casi in cui l'amministrazione comunale, riscontrerà inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel capitolato.

ART.15) CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SOPRAGGIUNTE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Ravenna si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

ART.15/bis) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

(Solo qualora si stipuli in assenza dell'esito delle informazioni antimafia)

Il Comune di Ravenna risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Qualora, dalle comunicazioni di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 88 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi interdittivi.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Ravenna si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative

antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Ravenna.

ART.16) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, sono a carico dell'Appaltatore, che espressamente le assume.

ART.17) REGISTRAZIONE

Il presente atto soggetto ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di Euro _____, che comprende l'originale, la copia diretta all'Agenzia delle Entrate (mentre non comprende gli allegati soggetti al bollo sin dall'origine).

Relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto, [*eventuale*] all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara e [*eventuale*] elenco prezzi, materialmente allegato/i al presente atto soggetto/i a bollo sin dall'origine, l'imposta di bollo è assolta sempre con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo di Euro _____

Relativamente all'offerta economica materialmente allegata al presente atto in copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, la relativa imposta di

bollo è stata assolta dall'appaltatore con apposizione di marche da bollo sull'originale presentato in sede di gara (art 3 lett a) DPR 642/1972).

ART.18) CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente, invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

ART.19) RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'Impresa _____, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, gli articoli 6,8,8ter,13,12, 14,15bis del presente contratto e la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD MINIMI SOCIALI, DI CUI all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al presente contratto.

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano - unitamente ai documenti materialmente allegati di cui al precedente art. 2.1 dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti,

ne viene omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volontà e con me, in mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti d'uso alle stesse associate secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3, e all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 2.2, non materialmente allegati, dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e gli atti analiticamente richiamati al precedente art. 2.3.

Io, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di n. 23 pagine a video e sui documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 2.1 (Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo in duplicato informatico dell'originale informatico e dichiarazione relativa all'offerta economica in copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, la cui conformità all'originale è espressamente riconosciuta dalle parti).

p. Il Comune di Ravenna: _____ (*firmato digitalmente*)

p. L'impresa _____: _____ (*firmato digitalmente*)

Il Segretario Generale: Dr. Paolo Neri (*firmato digitalmente*)

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n. I

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... **Timbro**

(3) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(4) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.